LA SFIDA DELLA SETTIMANA

Uniti dal matrimonio, divisi dal patrimonio

Se non si decide altrimenti, quando ci si sposa scatta la comunione

Il regime della comunione dei beni — così come lo conosciamo oggi — è stato introdotto nell'ordinamento civile con la riforma del diritto di famiglia del 1975. Si tratta del regime patrimoniale legale della famiglia, nel senso che si applica automaticamente, in forza di legge, a tutti i coniugi che non esprimono, nelle diverse forme previste, una scelta alternativa. La vera alternativa alla comunione è la separazione dei beni, che i coniugi possono scegliere prima della celebrazione del matrimonio, contestualmente alla celebrazione, oppure successivamente, nel corso della vita matrimoniale.

● **Proprietà comune.** L'effetto della comunione è quello di far sì che alcuni dei beni acquistati durante il matrimonio diventino di proprietà comune dei coniugi. Va però sottolineato che si tratta di alcuni beni e non di tutti, in quanto la comunione non riguarda l'universalità dei beni dei coniugi, ma una parte. La legge infatti, accanto ai beni comuni, prevede che i coniugi conservino o acquistino altri beni, che restano personali.

La separazione, invece, tiene del tutto distinti i patrimoni dei coniugi, anche se è sempre possibile che i coniugi acquistino alcuni beni in comune.

La riforma del 1975 ha completamente ribaltato l'assetto normativo vigente nel periodo precedente: prima il regime legale della famiglia era la separazione e i coniugi (con un'apposita convenzione patrimoniale) potevano optare per la comunione dei beni, che peraltro aveva caratteristiche alquanto diverse da quelle attuali.

● **Il dibattito.** Prima e dopo la riforma si è molto discusso circa l'opportunità di rendere la comunione regime legale e nel dibattito, complice il clima politico culturale dell'epoca, sono state usate, da una parte e dall'altra, espressioni molto forti. Successivamente alla riforma il dibattito è proseguito in merito alla motivazione di fondo della normativa, che è stata di volta in volta cercata: nell'esigenza di retribuire il lavoro della donna all'interno della famiglia, o comunque di valorizzarne il ruolo sotto il profilo economico; nella volontà di portare a compimento il modello familiare previsto dalla Costituzione; o, infine, nell'idea di stimolare legislativamente la solidarietà tra i coniugi. Tutte motivazioni giuste ma l'una non esclude le altre. È stato però fatto notare che il legislatore, molto più semplicemente, ha probabilmente accolto nell'ordinamento il comune sentire della società, che aveva già maturato al suo interno il sentimento che le cose, e soprattutto le case, utilizzate dalla famiglia sono della famiglia, indipendentemente da chi ne sia formalmente il proprietario.

Semmai le critiche riguardano, da una parte, l'incompletezza e la scarsità di chiarezza delle norme sulla comunione, che la rendono difficilmente interpretabile, tanto che molti, per evitare problemi, optano per la separazione dei beni; e dall'altra, il fatto che molti coniugi, in realtà, anziché sceglierla a seguito di una precisa valutazione se la ritrovano per automatica disposizione di legge.

ANDREA GRAGNANI

■ A PAGINA 54
L'analisi nel dettaglio per quattro situazioni

258.580

Numero di matrimoni contratti nel 2003: circa 105mila al Sud, 102mila al Nord e 51mila al Centro

81.744

È il totale 2003 delle coppie che si sono separate (5,6 ogni mille coniugati), in aumento del 2,6%

43.856

Il numero complessivo di divorzi nel 2003 (3 ogni mille coniugati), in aumento del 4,8%

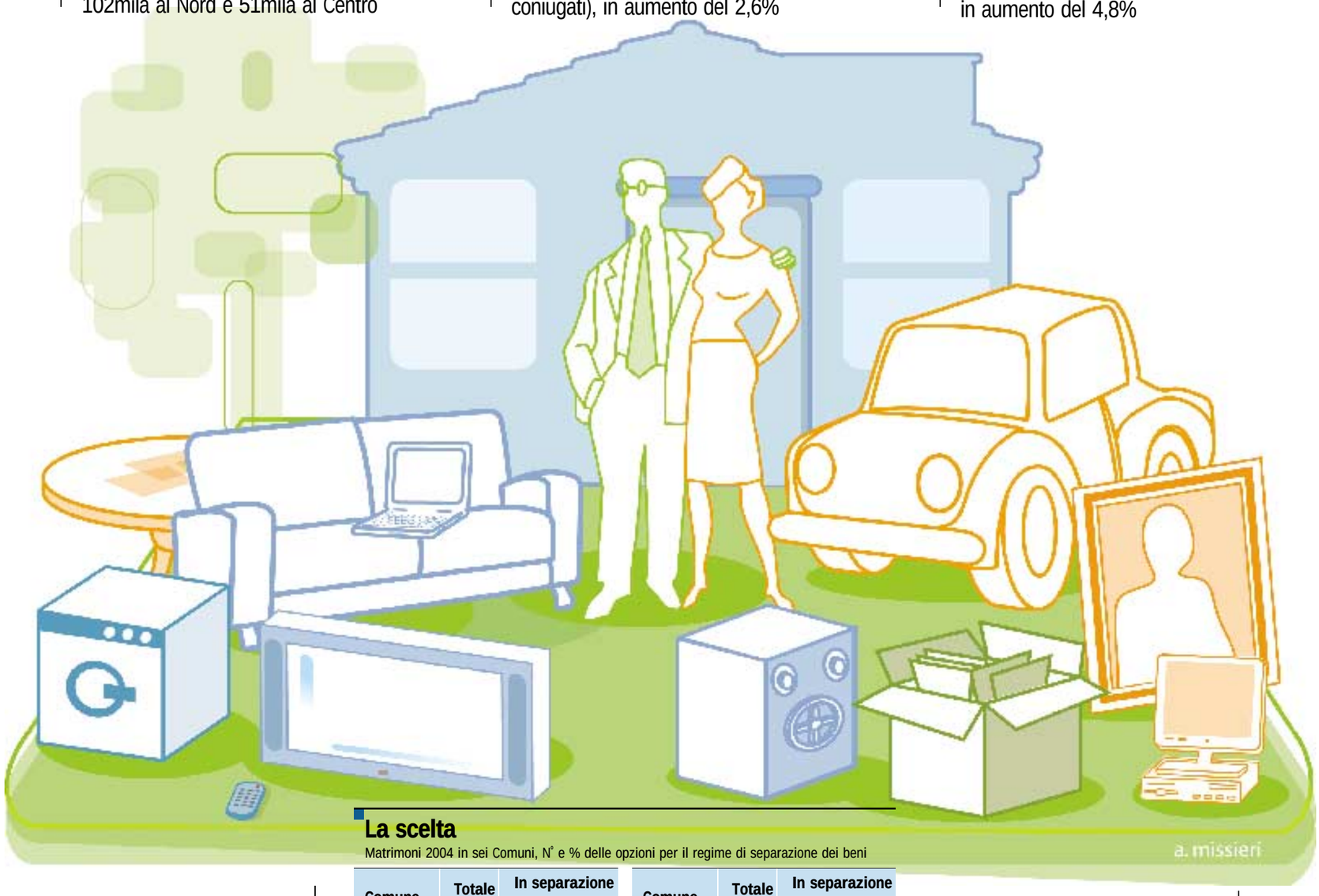

16.453.000

Nuclei con o senza figli oppure genitori soli (su un totale di oltre 22 milioni di famiglie)

La scelta

Matrimoni 2004 in sei Comuni, N° e % delle opzioni per il regime di separazione dei beni

Comune	Totale n.	In separazione N.	In separazione %	Comune	Totale n.	In separazione N.	In separazione %
Bologna	1.156	728	63	Roma (*)	12.031	5.495	46
Milano	4.076	2.663	65	Torino (*)	3.193	2.068	65
Napoli	10.593	5.309	50	Venezia	1.642	707	43

Nota: (*) *2003*

58%

Percentuale di coppie con un deposito cointestato; il 10% ne ha pure uno personale

Le due alternative / Vantaggi e svantaggi

Tenere i conti distinti semplifica l'«addio»

La comunione e la separazione dei beni sono i due principali regimi patrimoniali della famiglia previsti nel nostro ordinamento e insieme costituiscono le due alternative che i coniugi hanno per regolare i loro rapporti patrimoniali. Come tali comportano scelte di tipo etico e in un certo senso anche di tipo ideologico, che rivelano l'atteggiamento di fondo della coppia rispetto alla propria vita matrimoniale. Chi sceglie la comunione decide di condividere, almeno in parte, gli acquisti compiuti durante il matrimonio; chi sceglie la separazione, decide di tenere distinti i patrimoni, salva ovviamente la possibilità di creare comunioni ordinarie su determinati beni.

● **Separazione.** Il vantaggio della separazione dei beni è dato dalla sua chiarezza e semplicità, quanto meno per quanto riguarda i beni immobili e i beni mobili registrati. Qualche problema può sorgere per i beni mobili, perché tali beni si presumono comuni, salva la possibilità per ciascun coniuge di provare la proprietà esclusiva dei beni. La separazione dei beni viene pertanto scelta da coloro che vogliono avere chiarezza di rapporti, sia nell'ambito della vita matrimoniale, sia nella prospettiva di un'eventuale separazione personale. Una prospettiva che chi si sposa non vorrebbe considerare, ma che non può essere esclusa.

● **Comunione.** Il vantaggio della comunione è anche il suo svantaggio, in quanto la messa in comune dei beni acquistati durante il matrimonio poco aggiunge alla vita matrimoniale, ma assume rilevanza quando il matrimonio finisce, per una crisi della coppia o per la morte di uno dei coniugi, con tutti i relativi problemi. Nel primo caso, infatti, il coniuge che ha effettivamente pagato i beni caduti in comunione vive come un'illegittima privazione il fatto che il bene debba essere diviso con un coniuge da cui si sta separando o divorziando e verso il quale prova, probabilmente, sentimenti più o meno negativi.

Nel caso del decesso, invece, si pone il problema della quota vantata dal coniuge sul patrimonio ereditario, in quanto alla metà già ricevuta in forza della comunione si aggiunge la quota riservata al coniuge dalle norme successorie. Quota che è stata largamente aumentata dalla riforma del diritto di famiglia, facendo assumere al coniuge un ruolo preponderante rispetto a quello dei figli. Se poi si pensa che questo coniuge si potrebbe anche risposare, si comprende come il danno per i figli può essere in certi casi piuttosto significativo.

● **Chiarezza.** Il secondo aspetto da considerare, nel confronto tra comunione e separazione, attiene alla loro operatività. Infatti, a fronte di regole chiare in materia di separazione, in virtù delle quali i patrimoni dei coniugi restano separati, il legislatore del 1975 ha creato per la comunione un sistema di norme di difficile interpretazione, sia perché mal formulato, sia perché incompleto. Se infatti, da una parte, la legge disciplina, ancorché in maniera imprecisa, i rapporti tra la comunione dei beni e l'azienda, dall'altra nulla si dice in merito alla sorte delle partecipazioni sociali o degli strumenti finanziari che i coniugi possono utilizzare per investire il loro denaro (come titoli di Stato, fondi di investimento, azioni, obbligazioni).

Il regime scelto assume rilievo quando, per una crisi o un decesso, l'unione finisce

● **Tutele.** Inoltre, sempre sotto il profilo dell'operatività, bisogna considerare che la legge prevede norme per l'amministrazione della comunione che non sempre rispettano l'esigenza di rendere realmente partecipi entrambi i coniugi alla gestione dei beni, bensì prevale in certe norme l'esigenza di tutelare la libera circolazione dei beni.

● **Scioglimento della comunione.** Infine vi è il problema dello scioglimento della comunione, che rappresenta la vera resa dei conti in questa materia. E ciò, sia perché è solo nel momento in cui la comunione deve essere divisa che si procede a un vero e proprio accertamento della sua consistenza; sia perché i conti si fanno nei momenti di crisi e non durante la vita matrimoniale, quando in genere si entra nella zona grigia in cui i coniugi, oppure gli eredi, si scontrano in merito alla caduta o meno di un bene in comunione.

● **In conclusione.** Quindi, la scelta tra comunione e separazione dei beni, pur influenzata dalla sua effettiva regolamentazione da parte della legge, dipende dall'atteggiamento di fondo dei coniugi rispetto all'unione matrimoniale.

A.GRA.

L'elenco / Voci comprese ed escluse

Resta fuori lo shopping per sé

I beni che sono soggetti al regime di comunione legale dei beni sono elencati all'articolo 177 del Codice civile.

● **In comunione.** Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, a esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascun coniuge percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge se non consumati allo scioglimento della comunione.

● **Attività aziendali.** Quanto alle attività aziendali, occorre distinguere tre casi:

❶ sono soggette al regime di comunione legale le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;

❷ se si tratta di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi;

❸ i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Sono di entrambi tutti gli acquisti effettuati negli anni passati insieme e i proventi d'attività non consumati

● **Non in comunione.** L'articolo 179 elenca invece i beni che, pur vigendo il regime di comunione legale, non sono soggetti a detto regime (cioè il coniuge titolare di detti beni si comporta come un soggetto non coniugato). Sono:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non si specifica che sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento danno e la pensione per perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio (purché espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto).

Va precisato che l'acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

● **Il reddito personale.** La comunione legale non si estende al reddito conseguito da ciascun coniuge per l'attività lavorativa svolta durante il matrimonio: il legislatore non ha infatti voluto che le regole della comunione (in particolare la regola della necessità di una decisione comune per le operazioni di straordinaria amministrazione) si estendessero a ciò che è frutto del lavoro separato di ciascun coniuge. Ma questa considerazione va "temperata" con due altri rilievi:

❶ se il reddito di ciascun coniuge viene impiegato in "acquisti", allora scatta la regola generale in base alla quale tutto ciò che è acquistato durante il matrimonio (dai coniugi insieme o separatamente l'uno dall'altro) viene per ciò stesso assoggettato al regime di comunione legale (indipendentemente dalla provenienza del denaro impiegato);

❷ se il reddito non viene impiegato in "acquisti" (anche di strumenti finanziari, come fondi comuni, azioni, obbligazioni) ma è tenuto "a disposizione" (ad esempio in un conto corrente), la legge vuole che il denaro che residua nel momento in cui la comunione si scioglie divenga in quel momento comune ad entrambi i coniugi ("comunione di residuo").

ANGELO BUSANI

TUTTE LE SFIDE

- **Televisione satellitare o digitale** 5 settembre
- **Auto benzina o gasolio** 12 settembre
- **Telefoni fisso o cellulare** 19 settembre
- **Computer fisso o Notebook** 26 settembre
- **Riscaldamento autonomo o comune** 3 ottobre
- **Casa affitto o acquisto** 10 ottobre
- **Apparecchi tv plasma o lcd** 17 ottobre
- **Mutuo tasso fisso o variabile** 24 ottobre

RADIO 24 IL SOLE 24 ORE

SU RADIO 24

Questa mattina alle ore 10 «Salvadanaio»: puntata dedicata alla comunione e separazione dei beni
www.radio24.it

Altre soluzioni / C'è anche la «convenzionale»

Spazi d'intervento sull'intesa

Se la comunione legale e la separazione dei beni sono i regimi patrimoniali più frequenti, essi non esauriscono il novero delle possibilità concesse dalla legge per organizzare il proprio matrimonio sotto il profilo patrimoniale. Vanno presi in esame altri due regimi patrimoniali coniugali: la comunione convenzionale e il fondo patrimoniale.

● **Convenzionale.** Con tale termine si intende l'adozione di un regime patrimoniale che, avendo come base le regole della comunione legale dei beni, ne deroga taluni aspetti.

I coniugi, mediante un atto pubblico notarile, ricevuto alla presenza di due testimoni, possono modificare il regime di comunione dei beni (ferma restando l'intangibilità delle norme non derogabili) sostituendo il regime legale con un regime "convenzionale": ad esempio, possono convenire di mettere in comunione anche le proprietà dai medesimi acquisite prima del matrimonio (di regola non soggette al regime di comunione legale). Ma non è possibile immettere nel regime di comunione legale:

Il fondo patrimoniale destina proprietà ai bisogni della famiglia e le salva da creditori professionali

❶ i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;

❷ i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

❸ i beni ottenuti a titolo di risarcimento danno e la pensione per perdita parziale o totale della capacità lavorativa.

Si tratta infatti di beni che non possono essere sottratti al loro regime di "beni personali" del coniuge titolare.

Si è detto che non è nemmeno possibile modificare le norme inderogabili del regime di comunione legale: sono ad esempio quelle relative all'amministrazione dei beni comuni (non sarebbe possibile derogare alla norma che dispone il consenso congiunto per le decisioni di straordinaria amministrazione) e quelle relative all'uguaglianza delle quote (non sarebbe possibile disporre che a un coniuge spetta una quota del 70% dei beni comuni e all'altro il 30%).

● **Fondo patrimoniale.** Il fondo patrimoniale non è un regime ulteriore a quelli di comunione (legale o convenzionale) e di separazione dei beni: è un regime che concerne particolari beni (immobili, mobili registrati e titoli di credito) appartenenti a uno o a entrambi i coniugi, indipendentemente dal fatto che viga tra essi il regime di comunione o di separazione dei beni.

Il fondo patrimoniale si costituisce per atto pubblico notarile in presenza di due testimoni e serve a destinare ai bisogni della famiglia i beni ad esso assoggettati; questa destinazione ai bisogni della famiglia ha un particolare effetto e cioè che i creditori diversi da quelli che vantano crediti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia in questione (insomma i creditori per ragioni imprenditoriali o professionali) non possono sottoporre a esecuzione forzata i beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale.

● **La durata.** Per questo motivo il fondo patrimoniale è un istituto assai "praticato" da quei soggetti (imprenditori, professionisti e comunque coloro che svolgono attività "rischiose": si pensi a un chirurgo o a un ginecologo) che intendono evitare di "sacrificare" a favore dei creditori "professionali" il proprio patrimonio personale.

Il fondo patrimoniale non è tuttavia imperituro (di modo che un creditore "professionale" particolarmente "accanito" alla fine può trovare soddisfazione delle sue pretese), in quanto cessa i propri effetti con lo scioglimento del matrimonio (in caso di morte di uno dei coniugi o di divorzio).

Tuttavia se il fondo si scioglie ma i coniugi hanno figli minori, il fondo perdura fino alla maggiore età del più giovane dei figli.

A.BU.